IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 19010. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

# PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provincial	e di Benevento n. <u>ட</u> ிக	del16 DIC. 2005
Oggetto: Tribunale di Benevento - Atto d e autorizzazione a stare in giudiz		Iorelli Angela- Ratifica att
L'anno duemilacinque il giorno la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta		<u>Noumbre</u> presso o dei Signori:
1) On le Carmine NARDONE	- Presidente	
2) rag. Giovanni MASTROCINQUE	- Vice Presidente _	
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	
5) Dott. Pasquale GRIMALDI	- Assessore	
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	ASSENTE
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	
Con la partecipazione del Segretario Ge	enerale Dott. Gianclaudio IA	NNELLA

# LA GIUNTA

**Premesso** che con atto di appello notificato il 13/12/05 dinanzi Tribunale di BN la sig.ra Morelli Angela c/ Provincia veniva convenuta questa Amministrazione per responsabilità dovuta a manutenzione delle strade provinciali;

Con determine n. 737/05; si procedeva alla costituzione nei giudizi pendenti;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nei contenziosi di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 737/05;

Esprime parere favorevole circa la regoli	larità tecnica della proposta.
	Il Dirigente Settore Avvocatura (Avv. Vincenzo Catalano)
Esprime parere favorevole circa la regol Lì	larità contabile della proposta,
	Il Dirigente del Settore FINANZE
	E CONTROLLO ECONOMICO
	(dr. Sergio Muollo)
	LA GIUNTA
Su relazione del Presidente A voti unanimi	

DELIBERA

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determine n.737/05; ed autorizzare la costituzione nel giudizio pendente dinanzi il Tribunale di Benevento- sig.ra Morelli Angela c/A.P;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  (Dr. Gianclaudio IANNELLA)  ==================================	IL PRESIDENTE (On le Carmine NARDONE)
N. <u>J. J. G.</u> Registro Pubblicazione Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs	all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15
BENEVENTO 19 DIC. 2005	IL SEGRETARIO GENERALE LA SEGRETARIO GENERALE
La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi del 267.	
SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenut D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono li	·
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO	IL SEGRETARIO GENERALE
Si certifica che la presente deliberazione è diven 18.08.2000, n. 267 il giorno	uta esecutiva ai sensi del T.U. – D.Lgs.vo 
<ul> <li>☼ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,</li> <li>⋄ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 13267)</li> <li>⋄ E' stata revocata con atto n del</li> <li>BENEVENTO, lì</li> </ul>	•
<ul> <li>Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 13 267)</li> <li>E' stata revocata con atto n del</li> </ul>	•

15. D.c. 2005 8:41

AVV. GIUSEPPE MORELLI Via Napoli, 68 Tel. Fax 0823/465612 81022 CASAGIOVE (CE)

# COPIA

# TRIBUNALE CIVILE DI BENEVENTO

### ATTO DI APPELLO

Per Morelli Angela residente in Piana di Monte Verna (CE), Via Mesorinolo, 4, Avv rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Morelli e con lo stesso elettivamente più rappresentata presso l'Avv. Tiziana Pennino in Benevento viale Atlantici n. 14/A, giusto mandato a margine del presente atto; con la con

## **CONTRO**

La Provincia di Benevento in persona del Presidente Legale Rapp.te p.t., clettivamente domiciliata presso il procuratore costituito in primo grado Avv. Salvatore Forgione, con studio in Solopaca via Procusi n. 20.

Oggetto: Richiesta di annullamento e riforma della sentenza n. 22/2005 emessa dal Giudice di Pace di S. Agata dei Goti dott. Mario Russo, depositata il 14 febbraio 2005 e non notificata alla presente appellante

# PREMESSA

Con sentenza n. 22/2005 depositata in cancelleria il 14 febbraio 2005, il Giudice di Pace di Sant'Agata dei Goti dott. Mario Russo, dichiarava: la convenuta Amministrazione provinciale di Benevento estranea al sinistro stradale oggetto del giudizio di primo grado; infondata in fatto e diritto la domanda con la quale l'attrice ha chiesto il risarcimento del danno per il sinistro stradale e per l'effetto ha rigettato la suindicata domanda e ha condannato l'attrice Morelli Angela al pagamento delle spese e delle competenze di causa in favore della convenuta Amministrazione Provinciale di Benevento in persona del suo legale rappresentante p.t. liquidate in complessivi € 1.446,16, così suddivisi: €38,73 per spese, €728,28 per diritti e € 679,15 per onorari oltre al pagamento del rimborso forfettario spese generali previsto dalle T.F. nonché dell'IVA e C.P.A da calcolare come per Legge.

Avv. Giuseppe Morelli con la presente Vi conferisco il ampio mandato rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed in atti coaseguenziali, anche esecutivi, in ogni stato e grado, con ogni e più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare, desistere quietanzare e proporre motivi aggiunti, ritengo il Vostro operato come rato e fermo. scaza bisogno di ulteriore ratifica. Vi conferisco facoltà di nominare altro Procuratore. Eleggo domicilio con voi p Us: 1 Uvu. Tiziana Pennins in Benevento, v. le Atlantici m. 14/A

delegandovi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento

Howell builte

Wrill

vi c'ensululo selloquell La sig.ra Morelli Angela è proprietaria dell'autovettura Mazda 121 tg. BC 182 SX. Il 7 gennaio 2003 alle ore 20,50 l'autovettura, condotta dal sig. Carbone Alfino, mentre percorreva a velocità regolare, la strada prov.le Via Scafa, Direz. fraz. S. Mauro -Limatola, all'altezza del Cimitero di Limatola, finiva improvvisamente con entrambe le ruote (anteriore e posteriore) di sinistra in una profonda buca non visibile né segnalata da alcun cartello stradale. L'autovettura Mazda 121 tg BC 182 SX riportava in seguito al sinistro ingenti e gravi danni sia alla carrozzeria che alla meccanica come da documentazione, anche fotografica, per un valore di € 2.496,54 IVA inclusa di cui si chiedeva ristoro; infatti in sede conclusiva l'attrice chiedeva al giudice di pace adito di: accertare e dichiarare la totale responsabilità del sinistro e dei danni causati all'attrice a carico della Provincia di Benevento ente proprietario e custode della strada luogo del sinistro e per l'effetto condannare la convenuta Provincia di Benevento in persona del Presidente Legale Rapp.te p.t. a pagare in favore dell'attrice Morelli Angela proprietaria dell'autovettura Mazda 121 tg. BC 182 SX. tutti i danni patrimoniali occorsi per il danneggiamento dell'autovettura quantificati in € 2.496,54 oltre i danni da sosta tecnica oltre interessi legali e rivalutazione al soddisfo o in quella somma ritenuta giusta ed equa dall'Ill.mo Giudicante, il tutto comunque entro il limite del valore del giudice adito di € 2.582,28; con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con distrazione a favore dei procuratori antistatari. L'attrice depositava in giudizio documentazione fotografica dei danni del luogo del sinistro e documentazione quantificatrice dei danni.

L'Amministrazione convenuta in giudizio ha contestato la domanda attorea ritenendola, infondata in fatto e diritto. Il Giudice di Pace di S. Agata dei Goti, dott. Mario Russo, ha crroneamente valutato i fatti di causa e le prove emerse in giudizio attribuendo la responsabilità del sinistro alla velocità sostenuta dal conducente Carbone Alfino, circostanza non dimostrata e che, anzi, risulta essere palesemente

non corrispondente al vero in quanto la strada non permetteva di sostenere una velocità superiore ai 50 Km orari date le sue pessime condizioni, e comunque dalle, dichiarazioni rese dai testi è emerso che l'autovettura viaggiava piano, a circa 50 Kmh. In più il Giudice di Pace ha travisato l'oggetto o contenuto delle foto esibite, giungendo a negare l'evidenza di buche ricoperte dall'acqua. Pertanto, richiamati ed ad aversi per trascritti qui integralmente l'Atto di Citazione notificato e depositato in I° grado, e tutti gli scritti in tal giudizio versati e depositati in atti con il fascicolo di I grado oltre a quanto sostenuto in udienza, alla luce di quanto provato nel corso del giudizio, la sentenza è sicuramente ingiusta e va annullata per i seguenti

### MOTIVI

Palese erroneità e contraddittorietà nella valutazione dei fatti e delle prove emerse in giudizio da parte del giudicante e nella motivazione – in tutte le sue parti ed asserzioni - della sentenza del Giudice di Pace di S. Agata dei Goti e conseguente ingiustizia della stessa in quanto infondata in fatto e diritto.

Il Giudice di Pace di S. Agata dei Goti, travisando atti e fatti emersi in corso di causa, parte da presupposti sbagliati e giunge a conclusioni errate. Infatti si legge nella sentenza (pag. 7) "Si deve subito far rilevare che questo procedimento civile non è finalizzato all'accertamento indiscriminato delle eventuali buche esistenti lungo le strade provinciali di Benevento, ma è diretto esclusivamente ad accertare il nesso di causalità, tra una precisa, specifica e determinata buca, esattamente individuata e localizzata (quella e non altre estrance a tale nesso) lungo la strada provinciale. .."

Con una superficiale lettura dei verbali portanti le testimonianze rese dai testi escussi, con una visione delle foto esibite non corretta, seguite conclusioni, figlie di personalissime interpretazioni, come la misurazione della probabile profondità di una buca sul presupposto di una probabile distanza da terra di un polpaccio, che lo stesso giudicante stima (non si sa come) in 28 cm., il Giudice perviene alla incredibile

lle

conclusione che la buca causa del sinistro non esiste, che nelle foto non esistono buche coperte d'acqua; al contrario il giudice ha visto, agli atti, una foto scattata in giorno soleggiato.

Invero, la causa è stata correttamente introdotta con indicazione specifica della strada luogo del sinistro Strada Prov.le via Scafa Direz, fraz. S. Mauro - Limatola all'altezza circa del Cimitero di Limatola, non quindi "le strade provinciali di Benevento" e, comunque, il luogo del sinistro è stato correttamente provato attraverso l'escussione dei testi - Tommaselli Giuseppe e Paglia Vito - che hanno riconosciuto, nella famosa quindicesima foto (così indicata dal Giudice di Pace in sentenza), la buca causa del sinistro. Il teste Paglia Vito ha anche precisato che la sera in cui è accaduto l'incidente "la buca non era piena di brecciolina come nella foto". Entrambi i testi presenti al momento del sinistro hanno chiaramente confermato che la buca era profonda, non vi erano segnalazioni alcune e, pertanto, la stessa era assolutamente non visibile e né evitabile. Ebbene di tutto ciò il Giudice di Pace di S. Agata dei Goti Dott. Mario Russo sembra proprio non aver letto alcunché, anzi, ha ritenuto che quanto detto dai citati testi fosse "in contrasto con le prevalenti prove oggettive esistenti agli atti di causa". Tale contrasto, come detto, non emerge da una visione oggettiva delle foto agli atti di causa, ma viene fuori dalla infondata ed errata lettura degli atti con conseguente illazione conclusiva, stravolgente la realtà, del giudice di primo grado.

La famosa "quindicesima foto" citata in sentenza infatti mostra una strada con pozzanghere d'acqua al centro ed ai margini della corsia di marcia e per quanti sforzi di immaginazione si possano fare, di sole non se ne vede. Sicuramente le foto non sono state scattate al momento del sinistro, accaduto alle ore 21,00 circa del 7 gennaio 2003, ma in un momento successivo in cui non pioveva, ma questo non giustifica

J'argomentazione che la sera del sinistro tali buche erano o inesistenti o non profonde, atteso che la buca causa del sinistro è stata espressamente indicata dai testi.

Incredibilmente, il Giudice di I grado:

- a) non ha notato che nella famosa quindicesima foto vi è una buca, visibile di giorno, in assenza di pioggia, in quanto ricoperta solo parzialmente dall'acqua e che talc buca era stata oggetto di intervento da parte della P.A., vista la brecciolina all'interno della stessa;
- b) non ammette che la buca è stata espressamente riconosciuta dai testi escussi, in quanto tutti hanno riconosciuto nelle foto esibite dal fascicolo di parte attrice la buca ed il luogo del sinistro, ed in particolare il teste Paglia Vito ha precisato che "la sera in cui è successo l'incidente la buca non era piena di brecciolina come nella foto", particolare, quest'ultimo, che comprova che quella buca, causa del sinistro, al momento dello stesso era una "profonda buca".

Rimane, poi, un mistero come abbia fatto il giudice di primo grado a misurare a modo suo la profondità della buca al centro della strada che, comunque, nella "quindicesima foto" è evidente; - è infatti visibile (di giorno) anche dopo la posa di brecciolina da parte delle autorità, brecciolina che, come precisato dal teste Paglia, la sera del sinistro non c'era -.

L'attrice ha quindi indicato correttamente il luogo del sinistro, luogo riconosciuto dai testi quale causa del sinistro, idoneo a produrre l'evento lamentato e dagli stessi testi descritto come buca non visibile e né segnalata. I testi descrivendo la dinamica del sinistro hanno evidenziato la causa dello stesso, cioè la buca indicata nelle foto.

L'attrice ha provato quindi il nesso causale tra la buca indicata e il danno lamentato. In ordine, poi, alle paventate differenze rinvenute dal Giudice di Pace dott. Mario Russo nelle foto esibite, affermazioni che si impugnano in toto, tra quelle con le ruote danneggiate ancora montate sull'autovettura e quelle con le stesse ruote smontate a

Uh.

terra per meglio evidenziare i danni riportati, sulla base delle quali il giudicante ha respinto la richiesta dell'attricc in ordine al quantum debeatur, va semplicemente sottolineato che il Giudice di Pace non ha notato che le foto sono state scattate da angolazioni differenti, ma che nonostante ciò, sono ben visibili in tutte le foto le stesse deformazioni cd anche la stessa parte ossidata.

Per mero scrupolo l'attrice ribadisce in questa sede che le foto ritraggono le ruote danneggiate nel sinistro e non la ruota di scorta, tale era l'assunto attoreo e tanto è stato provato. I danni documentati corrispondono a quelli descritti dai testi. Non è assolutamente conferente pertanto l'assunto del Giudice di Pace ove a pag. 10 della scntenza scrive: "Era onere dell'attrice provare che soltanto una delle due ruote fotografate ancora sull'assale si trattava della ruota di scorta, montata di recente." Prive di ogni dignità tecnica sono le argomentazioni nelle quali il Giudice di Pace di S. Agata dei Góti, dott. Mario Russo, si è dilungato per dimostrare che non era possibile la dinamica descritta dall'attrice, come si legge all'inizio di pag. 11 della sentenza impugnata. Vero è, infatti, che non si è lamentata la presenza di una voragine, ma solo di una profonda buca, tal che la stessa era superabile con la semplice spinta di una macchina che viaggia anche a meno di 50 Km/h. Non è, infatti, vero, e mai lo si è sostenuto, che l'autovettura sia rimasta impantanata con entrambe le ruote in una profonda buca (che in tal caso, appunto, avrenimo chiamato voragine) con l'assale adagiato sulla carreggiata. L'attrice lamenta che entrambe le ruote della Mazda, che distano fra loro meno di due metri circa, sono finite in una profonda buca, non visibile e non segnalata, rimanendone gravemente danneggiate, ma entrambe le ruote dalla buca sono uscite grazic alla spinta che la velocità di marcia dava all'autovettura. Perciò le quattro persone intervenute sul posto sono poi riuscite a spingere l'autovettura dell'attrice fuori dalla carreggiata e a parcheggiarla vicino al Cimitero di Limatola da dove la stessa auto è stata rimossa con un carro attrezzi il giorno successivo.

Tardiva, confusionaria ed infondata appare poi la statuizione del giudice di un probabile, perché non dichiarato nel PQM, litisconsorzio necessario con il conducente Carbone Alfino, anch'essa oggetto della presente impugnazione.

All'uopo va preliminarmente sottolineato che sc il giudice avesse rilevato una "unicità del rapporto sostanziale comune ed inscindibile tra l'attrice Morelli Angela e il conducente Carbone Alfino dell'autovettura Mazda 121 tg. Bc 182 SX ..", concretante un litisconsorzio ex art. 102 c.p.c., avrebbe dovuto procedere d'ufficio all'ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 180 c.p.c.. Invece, il Giudice di Pace, rileva fugacemente tale vizio in motivazione senza aver provveduto come per legge, con profili di nullità dell'intero giudizio.

Ad abundantiam, si precisa che alcuna responsabilità dell'evento dannoso può essere attribuita, al conducente. Il Sig. Carbone Alfino conducente dell'autovettura della Sig.ra Morelli Angela, pur volendo, non avrebbe potuto evitare la buca in quanto era coperta dall'acqua, non visibile, e comunque non segnalata, per cui non era possibile immaginarne la presenza e/o la profondità della stessa, non essendoci al momento del sinistro alcun segnale stradale che avvertisse del pericolo. Ciò esclude il conducente da ogni responsabilità; e di tale circostanza è stata data ampia prova attraverso l'escussione dei testi.

- Esiste il nesso di causalità tra res in custodia e l'evento danno come ampiamente dimostrato dalle dichiarazioni testimoniali e dalle foto esibite.
- La descrizione della dinamica dell'incidente da parte dell'attrice non è assolutamente "lacunosa", ma corrisponde perfettamente alle confermanti testimonianze rese in corso di causa nonché alla documentazione, anche fotografica depositata.

lu

E' evidente, invece, la corretta vocatio in jus della sola Provincia di Benevento.

Come è pure evidente la responsabilità dell'ente proprietario della strada per i danni causati all'autovettura dell'attrice, responsabilità per la mancata corretta manutenzione del bene - la strada luogo del sinistro- oggetto di custodia da parte della provincia di Benevento. Tra l'altro, il luogo del sinistro, si rileva dalle foto, è stato oggetto di lavori, tant'è che la buca è posta lungo un solco dovuto a precedenti lavori. Durante il procedimento di I grado, inoltre, la P.A. convenuta non ha dato alcuna prova del caso fortuito, nè ha richiesto integrazione del contraddittorio.

La responsabilità della P.A. ex art. 2051 c.c è stata ormai pacificamente affermata anche per i beni demaniali, e particolarmente si giustifica nel caso de quo stante la facilità di controllo di tale strada attesa la sua brevità, solo 11 km come da attestato in atti, cfr. Cass.civ. n. 298 del 13 gennaio 2003, sentenza Trib. di S. Maria C.V. scz. dist. Aversa dell'11/04/2003.

La causa dell'accaduto è da attribuirsi alle condizioni della strada, come sopra descritte, all'assenza di segnaletica di pericolo in prossimità del luogo del sinistro, accaduto in prossimità di una curva, con buche profonde non visibili e senza alcuna protezione, il tutto concretante situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), caratterizzata dall'elemento oggettivo della non visibilità e dall'elemento soggettivo della non prevedibilità dell'evento (cfr. Cassazione Scz. III sent. N. 10247/1998; n. 12314/98 e 11855/98),e per questo aspetto, ad abundantiam, è stata provata la responsabilità dell'ente convenuto anche sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043c.c.

- E'dovere della Provincia tenere in buono stato le strade che rientrano nella sua sfera di competenza, ma ciò nel nostro caso non è accaduto, per cui l'Ente convenuto è responsabile per i danni patiti dall'attrice.

Tanto premesso l'attrice Morelli Angela rapp.ta e difesa dal sottoscritto avvocato,

Un

# CITA

La Provincia di Benevento in persona del Presidente Legale Rapp.te p.t. domiciliata presso lo studio dell'Avvocato Salvatore Forgione, rapp.te e difensore costituito per l'amministrazione nel giudizio di lo grado, in Solopaca (BN) via Procusi n. 20 a comparire innanzi al Tribunale Civile di Benevento, Giudice monocratico a designarsi, all'udienza del 24 febbraio 2006, nei locali ed all'ora di rito, con invito alla convenuta Amministrazione a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza sopra fissata, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione di termini, con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che in caso di mancata costituzione si procederà in sua contumacia.

per ivi sentire accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rilevata l'erronea valutazione dei fatti, delle prove e degli atti tutti di causa, la contraddittorietà, l'erroneità e l'infondatezza in fatto e diritto della motivazione, in tutte le sue parti ed asserzioni, della sentenza impugnata riformare ed annullare la sentenza del Giudice di Pace di S. Agata de' Goti, dott. Mario Russo R.G. Sent. n. 22/2005,

- accertare e dichiarare la totale ed esclusiva responsabilità del sinistro de quo e dei danni causati all'attrice a carico della Provincia di Benevento ente proprietario e custode della strada luogo del sinistro;
- per l'effetto condannare la convenuta Provincia di Benevento in persona del Presidente Legale Rapp.te p.t. a pagare in favore dell'attrice Morelli Angela proprietaria dell'autovettura Mazda 121 tg. BC 182 SX, tutti i danni patrimoniali occorsi per il danneggiamento dell'autovettura quantificati in € 2.496,54 oltre i danni da sosta tecnica o in quella somma ritenuta giusta ed equa dall'Ill.mo giudicante oltre

interessi legali e rivalutazione al soddisfo, il tutto comunque entro il limite del valore di € 2.582,28;

- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio dei due gradi di giudizio, oltre rimb. forf. del 12,5% nonché IVΛ e CPA con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini del contributo unificato, la domanda di cui è causa è da comprendersi entro il valore di € 2.582,28.

In via istruttoria, qualora l'Ill.mo Giudicante lo ritenesse opportuno e necessario ai fini di una corretta e/o migliore valutazione della vicenda de qua, si chiede disporsi la rinnovazione dei mezzi istruttori espletati nel corso del giudizio di I grado, con gli stessi testi ivi indicati, nonché CTU per la quantificazione dei danni, riservandosi ulteriori richieste in corso di causa ed all'esito della costituzione di controparte.

Si deposita:Copia conforme Sentenza Giudice di Pace di S. Agata dei Goti n. 22/2005; fascicolo di parte del giudizio di primo grado.

Casagiovc 07/12/2005

Avv. Giuseppe Morelli

aurell

# RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'avv Giuseppe Morelli procuratore di Morelli Angela come in atti, io sottoscritto Λ.Uf.le giudiziario presso l'U.N.E.P presso il Tribunale di Benevento (42.///ς), ho notificato copia dell'atto in appello che precede a:

Provincia di Benevento in persona del Presidente Legale Rapp te p.t., elettivamente domiciliata presso l'Avvocato Salvatore Forgione, procuratore costituito nel giudizio di I grado, con studio in Solopaca, via Procusi, 20, mediante consegna di allefe d' Musho Ro

inflye Forger the